



COMUNE DI DOLO

Provincia di Venezia - c.a.p. 30031
Via Cairoli, 39 TEL. 041/410769 FAX 041/413027
P.IVA 655760270 - C.F. 82001910270
C/C POSTALE 00288308

Whi

PROT. N. 23863/8

ORD. N. 1451/00

OGGETTO: Istituzione del divieto di sosta per veicoli in via Foscarina in prossimità dell'intersezione con via Arino.

IL SINDACO

Udita la relazione del responsabile del settore Polizia Municipale con la quale viene prospettata la necessità, ai fini della sicurezza stradale, di vietare la sosta dei veicoli nel lato destro di via Foscarina, rispetto alla direzione di marcia per accedere in via Arino, con inizio in corrispondenza dell'intersezione con il vicolo di accesso all'ex ufficio postale e fine in corrispondenza dell'intersezione con via Arino;

Ritenuto di procedere in tal senso, in applicazione dell'art.6, comma 4, lettera d del Codice della Strada che prevede la facoltà dell'ente proprietario della strada, fra l'altro, di " vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli";

Visti gli artt. 5 e 7 del "Nuovo Codice della Strada" emanato con D.L.vo n. 285/92;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" emanato con D.P.R. n. 495/92;

Vista la legge 142/90;

ORDINA

1. E' permanentemente vietata la sosta dei veicoli nel lato destro di via Foscarina, rispetto alla direzione di marcia per accedere in via Arino, con inizio in corrispondenza dell'intersezione con il vicolo di accesso all'ex ufficio postale e fine in corrispondenza dell'intersezione con via Arino;
2. All'ufficio tecnico comunale di applicare i segnali prescritti dalla legislazione vigente, relativamente alle interruzioni ed alle deviazioni;
3. E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada il rispetto dei segnali apposti, con l'avvertenza che in caso di trasgressione verranno comminate le sanzioni previste dalla Legge;
4. Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di fare rispettare le disposizioni del presente provvedimento.
5. A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7/8/90, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/71 n. 1034, chiunque vi abbia interesse può ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di Venezia.
6. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/92.

Dolo, 14/9/2000

IL SINDACO
Claudio Bertolin
Claudio Bertolin